

COMUNE DI MONTESCUDO

PROVINCIA DI RIMINI

ORIGINALE di deliberazione del Consiglio Comunale

N. 40 Reg.

Seduta del 28/07/2014

OGGETTO: MODIFICA DELLE TARIFFE TARI ANNO 2014

L'anno duemilaquattordici, il giorno ventotto del mese luglio alle ore 21:00 nella Sala Consiliare del Comune suintestato.

Alla 1^a convocazione in sessione Straordinaria, che è stata partecipata ai Sigg.ri Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

| | | Presente | Assente |
|--------------------|-------------|----------|---------|
| CASTELLARI Elena | Sindaco | X | |
| GOZZI Ruggero | Consigliere | X | |
| ARCANGELI Gilberto | Consigliere | X | |
| GUIDUCCI Carlo | Consigliere | X | |
| BAFFONI Gianluca | Consigliere | X | |
| BERTOZZI Antonio | Consigliere | X | |
| BUCCI Alice | Consigliere | X | |
| CONTI Enrico | Consigliere | | X |
| FIORANI Mirco | Consigliere | X | |
| GIANNINI Matteo | Consigliere | X | |
| SCOZIA A:Mattia | Consigliere | | X |
| TORRIANI Simona | Consigliere | X | |
| TONINI Gilberto | Consigliere | X | |

Presenti N. 11

Assenti N. 2

Assegnati N. 13

In Carica N. 13

E' presente l'Assessore Esterno: Sanchi Claudia.

Fra gli assenti sono giustificati (Art.289 del T.U.L.C.P. 4 febbraio 1915, n. 148), i signori Consiglieri: Conti, Scozia. Risultato che gli intervenuti sono in numero legale.

Presiede la Dott.ssa Elena Castellari, nella sua qualità di Sindaco.

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Rosanna Furi, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e di verbalizzazione.

La seduta è PUBBLICA.

Nominati scrutatori i Signori: Bucci, Tonini, Baffoni

Il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto, regolarmente iscritto all'ordine del giorno.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il T.U.EE.LL. n.267/2000;

Viste le circolari del Ministero dell'Interno n.17102 del 7/6/1990 e n.7/2000 del 11/10/2000;

Premesso che sulla proposta effettuata dall' AREA ECONOMICO - FINANZIARIA sono stati espressi i seguenti pareri:

- il Responsabile del servizio interessato, per quanto concerne la regolarità tecnica, FAVOREVOLE;
- il Responsabile di Ragioneria, per quanto concerne la regolarità contabile, FAVOREVOLE;

ai sensi dell'art.49 del T.U.EE.LL. approvato con D. Lgs. 18/8/2000, n.267, come modificato dall'art. 3 comma 2 lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito nella legge 213/2012.

Vista la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha disciplinato l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, come emendata dal D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni con Legge 2 maggio 2014, n. 68;

CONSIDERATO che la nuova Imposta Unica Comunale è applicata a far data dal 1° gennaio 2014:

PRESO ATTO che la richiamata Legge n. 147/2013 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute all'articolo 1, commi da 639 a 705;

EVIDENZIATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal titolare del diritto reale sugli immobili, con esclusione delle abitazioni principali, purché non di lusso;
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - o tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - o tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VERIFICATO che le tre entrate, come sopra specificate, saranno applicate a decorrere dal 1° gennaio 2014;

RILEVATO che la nuova tassa sui rifiuti (TARI) sarà applicata in sostituzione della precedente TARES (tributo sui rifiuti e sui servizi), in vigore nell'anno d'imposta 2013;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, qualunque sia il loro uso, purché suscettibile di produrre rifiuti urbani;

CONSIDERATE le esclusioni ex lege, riguardanti le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva, nonché le superfici dove si producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio del Comune di Montescudo;

RIMARCATO che i soggetti passivi della nuova tassa sono coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo, locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che le tariffe relative alla TARI sono determinate nel rispetto del principio comunitario "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 e le disposizioni indicate all'art. 1, comma 652 della Legge n. 147/2013, tenendo conto della quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

EVIDENZIATO che già il precedente prelievo sui rifiuti e sui servizi (TARES), prevedeva nell'applicazione dei precedenti prelievi sui rifiuti la commisurazione della tariffe avveniva nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

RILEVATO altresì che il comma 652 della richiamata Legge n. 147/2013, dispone che la tariffa può essere può essere commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti;

PRESO ATTO della suddivisione già operata per la classificazione delle diverse categorie di utenza;

RAMMENTATO che le tariffe determinate in conformità ai criteri sopra esposti, devono assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36;

RILEVATO che, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, il cui costo è sottratto dal quello che deve essere coperto con il tributo;

RILEVATO altresì che, ai sensi dell'art. 1, comma 666, della L. n. 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 che, per la provincia di Rimini è determinato nella misura del 5% del costo per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani;

VERIFICATO quanto disposto dall'art. 1, comma 660, della più volte citata Legge n. 147/2013 che in ordine alla copertura dei costi prevede che la stessa possa *“essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”*;

PRESO ATTO che al Comune è riconosciuta la potestà regolamentare ai sensi dell'articolo 52, del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come confermata dall'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, recante *“disposizioni in materia di federalismo fiscale”*, nonché dall'art. 1, comma 702, della Legge n. 147/2013;

VERIFICATO che in ordine alla predetta potestà regolamentare è previsto che *“Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”*;

RILEVATO che il Comune deve deliberare le tariffe relative alla tassa sui rifiuti (TARI) quale componente dell'imposta unica comunale (I.U.C.);

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 683, della più volte citata Legge n. 147/2013, dispone che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso*;

EVIDENZIATO che con delibera del Consiglio d'ambito di Rimini del 9 aprile 2014 sono stati approvati i piani economici finanziari per l'anno 2014;

VERIFICATO che il Comune di Montescudo aveva già provveduto ad approvare con delibera di Consiglio Comunale n. 18 del 4 aprile 2014, le tariffe per l'anno in corso;

EVIDENZIATO con la predetta delibera erano state approvate le tariffe TARI per l'anno 2014 sulla base dei criteri dettato dall'art 1, comma 651 della Legge n. 147/2013;

ATTESO che a seguito delle modifiche intervenute ad opera del D.L .n. 16/2014, come convertito, con modifiche, dalla Legge n. 68/2014, sono stati ampliati i criteri per la determinazione delle tariffe TARI, in ragione delle nuove disposizioni dell'art. 1, comma 652 della richiamata Legge n. 147/2013;

PRESO ATTO che applicando i nuovi criteri, che consentono di ampliare l'intervallo dei valori dei coefficienti indicati dal D.P.R. n. 158/99, la misura delle tariffe non domestiche viene contenuta in aumenti che, al massimo, comportano un incremento del 51 per cento

circa, a fronte di aumenti fino al 186 per cento, registrati con le elaborazione eseguite adottando i precedenti criteri;

RAMMENTATO che per l'elaborazione delle tariffe, assumendo i predetti criteri che discendono da quelli dettati dal richiamato D.P.R. n. 158/99 è inoltre stabilito: *“La tariffa di riferimento rappresenta l'insieme dei criteri e delle condizioni che devono essere rispettati per la determinazione della tariffa da parte degli enti locali”*;

TENUTO CONTO in particolare che la tariffa da applicare alle diverse categorie di utenza è di fatto una tariffa binomia, costituita da una quota fissa e da una quota variabile;

SOTTOLINEATO in particolare che la tariffa è composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione e da una parte variabile, riferita alla quantità di rifiuto raccolto e smaltito;

RAMMENTATO che resta ancora applicabile il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela (TEFA), protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 per il quale occorre tenere conto nella determinazione delle tariffe ma che successivamente dovrà essere riversato alla provincia;

CONSIDERATO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI), dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine fissato dal richiamato articolo 52, comma 2, del D. Lgs .n. 446/1997, e comunque con le modalità ed entro i termini previsti dalla normativa vigente;

VISTA l'elaborazione del responsabile del servizio che evidenzia le nuove tariffe determinate come sopra illustrato;

VISTI gli allegati alla presente deliberazione che riportano i coefficienti adottati e le nuove tariffe della tassa comunale sui rifiuti (TARI), che si intende applicare per il 2014, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

RILEVATO che per quanto non direttamente disciplinato si rinvia alla normativa vigente in materia;

RITENUTO di approvare le suddette tariffe TARI per l'anno 2014;

VISTO il parere favorevole espresso in data 18/07/2014 dal Responsabile dei Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopraccitata disposizione di Legge;

VISTO altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012,

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

PROPONE

1. DI RITENERE, tutto quanto esposto in premessa parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. DI APPROVARE i coefficienti di determinazione delle le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI), indicati agli allegati "A" e "B", quale componente della I.U.C, in vigore per l'anno 2014, costituendo parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
3. DI APPROVARE le tariffe TARI da applicare per l'anno d'imposta 2014, indicate agli allegati "C" e "D", rispettivamente per la tariffe delle utenze non domestiche e delle utenze domestiche;
4. DI DARE ATTO CHE per quanto non disciplinato si applicano le disposizioni vigenti in materia;
5. DI TRASMETTERE al Ministero dell'Economia e delle Finanze, dipartimento delle Finanze, copia della presente deliberazione in osservanza delle disposizioni vigenti;
6. DI DARE ATTO CHE sul presente provvedimento sono stati espressi i pareri previsti dal D.Lgs. 267/2000, come dettagliato in premessa;
7. DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco espone l'argomento;

Dopodichè,

Con 11 voti favorevoli espressi per alzata di mano dagli 11 Consiglieri presenti e votanti, esito proclamato dal Sindaco presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione sopra riportata.
2. di dichiarare il presente atto, con successiva separata votazione, il cui esito, proclamato dal Sindaco - Presidente ed accertato con l'ausilio degli infrascritti scrutatori è il seguente: 13 voti favorevoli resi nei modi di legge dai 13 Consiglieri presenti immediatamente eseguibile ai sensi art.134, 4° comma, T.U.EE.LL. n.267/2000.

Il presente verbale, salva l'ulteriore lettura e sua definitiva approvazione nella prossima seduta, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
Dott.ssa Elena Castellari

IL SEGRETARIO
Dott.ssa Rosanna Furi

Lì, **05/08/2014**

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000 viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Anna Salvatori

I controlli già previsti dagli artt.125 e 130 della Costituzione, dopo l'abrogazione disposta dalla legge costituzionale n.3/2001, cessano a decorrere dall'entrata in vigore della stessa. A partire dall'8 Novembre 2001 i Comuni, le Province e gli altri Enti Locali, pertanto, cessano l'invio agli organi regionali di controllo degli atti amministrativi di legittimità.

Il sottoscritto responsabile dell'Ufficio, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- ◇ è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale per quindici giorni consecutivi: dal 05/08/2014 al 20/08/2014 senza reclami (Art.124, c.1, del T.U.EE.LL. n.267/2000);
- ◇ è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'ultimo di pubblicazione (Art.34,3° comma, del T.U.EE.LL. n.267/2000);

Dalla Residenza Comunale, lì 30/08/2014

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Anna Salvatori